



ORDINANZA SULLE TASSE DI NATURALIZZAZIONE (DEL 4 DICEMBRE 2006)

Il Municipio di Ponte Tresa, richiamati

- ◆ L'art. 38 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Lcit);
- ◆ L'art. 20 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005;
- ◆ Gli art. 192 LOC (Legge organica comunale) e 44 RALOC (Regolamento di applicazione della Legge organica comunale) del 10.03.1987;
- ◆ La risoluzione municipale del 4 dicembre 2006

ordina

Art. 1

Campo di
Applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2

Calcolo delle tasse

¹Sono riscosse le seguenti tasse:

stranieri

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| ○ procedura ordinaria con esame | CHF 1'000.00 |
| ○ ripetizione secondo esame | CHF 200.00 |
| ○ procedura ordinaria senza esame | CHF 600.00 |
| ○ procedura agevolata | CHF 400.00 |

confederati

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| ○ procedura ordinaria | CHF 500.00 |
| ○ procedura agevolata | CHF 300.00 |

Per le procedure di richiedenti minorenni è applicata una riduzione del 50%.

²La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

³ Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3

Pagamento e
prescrizione

¹La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

²Quest'ultima, unitamente a quelle per la naturalizzazione in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

³Il credito per le tasse di naturalizzazione si prescrive in 5 anni.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

MUNICIPIO DI PONTE TRESA

Il Sindaco

Il Segretario

Silvano Grandi

Rolando Stoppa

(Pubblicata all'albo comunale dal 5 al 19 dicembre 2006)